

"APS I FORMAGGINI GUASTI"

Via Vicinale Lunga , 147 – 59013 Montemurlo (PO)

Codice Fiscale: 9208925 0481

Verbale di Assemblea Straordinaria del 08/07/2021

L'anno 2021 il giorno 08 del mese di Luglio alle ore 16 presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione APS I FORMAGGINI GUASTI".

Assume la presidenza dell'Assemblea, il Presidente dell'associazione sig. Gianformaggio Michele Mirko, assume le funzioni di Segretario la sig.ra Guastini Patrizia

Sono presenti n. 10 soci

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale contenente il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello Statuto sociale.

dichiara che, ai sensi del vigente Statuto, che l'Assemblea è regolarmente costituita

L'assemblea dei soci come primo atto conferma e ratifica la nomina del segretario nella persona della Sig.ra Guastini Patrizia.

Nessuno si oppone al preposto ordine del giorno per cui il Presidente dichiara che l'assemblea può validamente deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale. Il Consiglio Direttivo, infatti, ha ritenuto che l'associazione, costituita a Montemurlo in data 14/02/2012 e regolarmente registrata presso Agenzia delle Entrate di Prato, debba procedere ad apporre alcune modifiche al testo statutario per accedere all'iscrizione nel registro Runtts (istituito con la riforma del terzo settore) e renderlo più rispondente ad alcuni aspetti dell'attuale vita associativa, sempre comunque nel rispetto del profilo di tale previsione normativa che disciplina le Associazioni.

Successivamente il Presidente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 21 articoli, elaborato secondo i requisiti previsti per il profilo delle associazioni di promozione sociale.

L'assemblea dopo esauriente discussione, all'unanimità dei voti dei presenti espressa per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

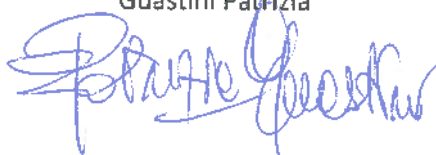
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione di presente atto e dell'allegato Statuto. Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 17.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il segretario

Gianformaggio Michele Mirko

Guastini Patrizia



Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita , ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche , una associazione avente la seguente denominazione: "APS I FORMAGGINI GUASTI" , da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Montemurlo. Essa potrà istituire sedi distaccate e periferiche su tutto il territorio Italiano. La durata dell'associazione viene stabilito sino al 31 Dicembre 2050.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione è aconfessionale, apolitica e non ha scopo di lucro, autonoma e amministrativamente indipendente; è caratterizzata dalla democraticità della struttura e del funzionamento degli organi collegiali garantendo l'uguaglianza e pari dignità di tutti i soci.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione si propone come scopo sociale la promozione, lo studio e la diffusione della cultura teatrale in tutte le sue forme e accezioni più ampie (teatro tradizionale, di strada, per ragazzi, cabaret, laboratori teatrali in genere ecc.) oltre ad altre attività collegate, e ausiliarie a tale settore di intervento.

L'associazione attraverso i metodi del libero associazionismo, ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività culturali in particolare relativamente alle seguenti attività:

- Disciplina ed arte teatrale, promozione di una compagnia teatrale e svolgimento di corsi e laboratori teatrali;
- Supporto all'handicap mediante le attività della associazione volto all'inserimento ed al recupero di soggetti svantaggiati;
- Disciplina della danza;
- Scenografia;
- Canto;
- Musica;
- Laboratori artistici;
- Costumistica teatrale;
- Arti visive e Figurative;
- Fotografia;
- Organizzazioni di Rassegne ed Eventi Teatrali e Culturali;
- Formazione a minori ed adulti;
- Didattica nel settore dello spettacolo in tutte le sue forme ed accezioni;
- Campi estivi;

- Multiculturalità ed integrazione sociale.

Potrà altresì svolgere attività culturali, ambientali, ricreative, turistiche, finalizzate al raggiungimento del proprio scopo sociale. Si propone inoltre come centro permanente di vita associativa, per favorire la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità per la realizzazione di interessi a valenza collettiva al fine di perseguire il proprio scopo sociale.

Per il perseguimento delle finalità l'Associazione si propone di:

- Organizzare eventi culturali ed informativi;
- Organizzare incontri, conferenze e dibattiti;
- Organizzare incontri socio-ludico-ricreativi.

Potrà altresì svolgere attività culturali, ambientali, ricreative, turistiche, finalizzate al raggiungimento del proprio scopo sociale. Si propone inoltre come centro permanente di vita associativa, per favorire la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità per la realizzazione di interessi a valenza collettiva al fine di perseguire il proprio scopo sociale.

L'associazione diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell'informazione eventualmente anche attraverso pubblicazioni periodiche ed editoriali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Sono ammessi anche soci minorenni sotto la tutela genitoriale fino al compimento della maggiore età.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di :

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di :

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

La qualifica di socio si perde per decesso. In tal caso i diritti non si trasmettono agli eredi né potrà essere rimborsata in tutto o in parte la quota versata e rimane acquisita definitivamente dalla Associazione.

Il recesso da socio deve essere comunicato per scritto. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella prima riunione utile e con pronuncia di accoglimento provvede alla sua cancellazione dal libro dei soci.

L'esclusione o la sospensione di un socio può essere adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri con voto segreto per i seguenti motivi:

- Comportamento gravemente contrastante e lesivo degli scopi e del decoro dell' Associazione o in violazione delle norme del presente statuto reiteratamente commessi;
- Infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli Organi della Associazione;
- Aver arrecato volontariamente danni materiali e morali alla Associazione;
- Mancato pagamento della quota associativa per almeno due anni consecutivi.

Il provvedimento di esclusione o di sospensione dovrà essere motivato per iscritto al socio con la specifica degli addebiti a lui mossi, garantendo la facoltà di replica. Trascorsi trenta giorni senza che siano pervenute memorie di replica il provvedimento diviene definitivo. Il socio escluso potrà ricorrere contro il provvedimento del Consiglio. Il ricorso verrà esaminato dalla assemblea dei soci, nella riunione convocata all'uopo.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo nei casi previsti dalla legge

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e sono in regola con i pagamenti della quota associativa annuale.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'assemblea è convocata, in Italia, dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso scritto contenente l'ordine del giorno mediante comunicazione mail all'indirizzo del socio come risultante dalla domanda di adesione o con altri mezzi equipollenti che ne garantiscano il ricevimento. E' altresì affisso presso la sede della Associazione almeno 10 giorni prima della data fissata.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su richiesta motivata di 1/10 della base sociale. e dovrà tenersi entro 30 giorni dalla richiesta. La convocazione in Italia, di assemblea straordinaria dovrà avvenire con avviso scritto recapitato ai soci presso l'indirizzo risultante dal libro soci, con lettera raccomandata a.r. ovvero altro mezzo equipollente idoneo a fornire la prova di avvenuto ricevimento. La convocazione dovrà essere inviata almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea e dovrà contenere l'ordine del giorno e i motivi dell'urgenza. Anche l'avviso mediante mail, telefax o altri mezzi idonei dovrà essere effettuato al recapito risultante dal libro soci. Gli avvisi di convocazione sia per la assemblea ordinaria sia per la straordinaria dovranno contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo della prima e dell'eventuale seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere un intervallo di tre ore. L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti al metà più uno dei

soci; in seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualsiasi sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dalla assemblea stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/5 dei presenti. In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono nominati dalla assemblea tre scrutatori con il compito di sovrintendere alle operazioni di voto. Per l'elezione del Consiglio Direttivo la votazione avviene a scrutinio segreto. Di ogni assemblea si redige apposito verbale firmato da chi ha presieduto l'assemblea e dal verbalizzante. Le deliberazioni ed i rendiconti sono resi pubblici ai soci con la affissione presso al sede sociale per 10 giorni dopo la loro adozione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio .

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- Esamina ed approva gli indirizzi e le linee generali del programma di attività per l'anno sociale (e/o pluriennale).

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto in assemblea occorre:

in prima convocazione la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio in assemblea occorre:

in prima convocazione la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

ART. 8

{Organo di amministrazione }

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.



Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)



L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Per le ASSOCIAZIONI DI MAGGIORE DIMENSIONE

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui.

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità

- mediante presentazione di richiesta scritta al Presidente dell'associazione concordando con il medesimo i termini e le modalità.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.



Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Gianformaggio Michele Mirko

Guastini Patrizia